

**Giovanni Battista NARDECCHIA**  
*Magistrato di Cassazione*

COMPENDIO di  
DIRITTO della  
**CRISI D'IMPRESA,**  
dell'**INSOLVENZA**  
e del **FALLIMENTO**

**V Edizione**  
**2025**

  
Neldiritto  
Editore

impedisce di avviare la composizione negoziata. Occorre però che l'esperto reputi che vi siano concrete prospettive di risanamento ... perché dovranno essere valutate sulla base della effettiva possibilità di accordi con i creditori o di una cessione dell'azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito”.

Si terrà conto del fatto che, a fronte **(i) di una continuità aziendale che distrugge risorse, (ii) dell'indisponibilità dell'imprenditore a immettere nuove risorse, (iii) dell'assenza di valore del compendio aziendale**, la probabilità che l'insolvenza sia reversibile sono assai remote indipendentemente dalle scelte dei creditori, e dunque che [solo, n.d.r.] in questi casi è inutile avviare le trattative”.

In definitiva la possibilità che il procedimento si chiuda con “il trasferimento dell'azienda o di rami di essa” e che, dunque, il risanamento attenga all'impresa in sé e non all'imprenditore, impone di verificare esclusivamente se l'azienda sia **potenzialmente redditizia e quindi riallocabile sul mercato**.

#### 4. Il procedimento. Il deposito dell'istanza.

Il procedimento inizia con il **deposito dell'istanza di nomina dell'esperto**.

L'art. 17 comma 3 CCII regola analiticamente le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e la documentazione che deve essere alla stessa allegata.

L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

- a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
- a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
- b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;
- c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) o , e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo e 54, comma 3;

- e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;
- f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;
- h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l'imprenditore può inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime.

Con il **Correttivo 2024** di cui al **D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136**, al fine di rendere esaustiva e attendibile la documentazione allegata si prevede, in primo luogo, che i **bilanci degli ultimi tre esercizi** debbano essere regolarmente approvati. Tale requisito viene tuttavia mitigato per agevolare l'accesso alle trattative, consentendo, con la lettera *a-bis*, che, in mancanza dei bilanci regolarmente approvati, è possibile depositare anche il progetto di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla stessa data.

L'imprenditore deve presentare, oltre a tutta l'ulteriore documentazione già prevista dall'art. 5 del d.l. 118/21, un **progetto di piano di risanamento** redatto secondo le **indicazioni della lista di controllo** prevista dall'art. 13, comma 2. La norma richiede altresì il deposito di una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un **piano finanziario per i successivi sei mesi** e le iniziative industriali che intende adottare. Pur a fronte della necessità del deposito di un piano finanziario con un orizzonte temporale ben definito ("i successivi sei mesi"), non vi sono indicazioni che possano far ritenere che il piano debba contenere le caratteristiche di sostenibilità necessarie ad una continuità aziendale diretta, sia pur limitata al lasso temporale prescritto dalla norma.

La necessità del deposito, unitamente all'istanza, di un progetto di piano di risanamento sarà di grande aiuto all'attività dell'esperto e garantirà un più elevato standard tecnico dei tentativi di ristrutturazione. Di contro tale prescrizione potrà rallentare il deposito della domanda, anche nelle ipotesi in cui l'accesso alla composizione negoziata è urgente per ottenere le misure di protezione del patrimonio, oltre che, naturalmente, aumentare i costi per l'imprenditore.

## 5. (Segue) Gli effetti.

L'art. 20 CCII prevede che con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli

2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la **causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono **pubblicate nel registro delle imprese** e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione. Tale misura si accompagna alle **misure protettive** previste dall'articolo 18 e 19 se l'imprenditore dichiara, nella stessa istanza con la quale chiede la protezione del proprio patrimonio, che intende avvalersene. La sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 non è soggetta a conferma da parte del tribunale ma cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 CCII, o ne dispone la revoca. In forza dell'art. 21 comma 1 CCII nel corso delle trattative l'imprenditore **conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa**. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa **nel prevalente interesse dei creditori**. Con il **Correttivo 2024** di cui al **D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136** si precisa che il prevalente interesse dei creditori in caso di insolvenza deve improntare non solo la gestione dell'impresa ma anche la **soluzione di risanamento prescelta**, da coltivare nel corso delle trattative. Quel che appare certo è che in tutte le situazioni, di crisi o pre-crisi che sia, diverse dall'insolvenza, la gestione debba essere preordinata alla salvaguardia della sostenibilità economico-finanziaria dell'impresa. Nel caso, invece, in cui, l'imprenditore si trovi in stato d'insolvenza, sia pur reversibile, la gestione, siccome finalizzata alla salvaguardia degli interessi dei creditori, dovrà, sostanzialmente, essere di tipo **conservativo**, alla stregua di quella che di norma si richiede agli amministratori dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento e fino al momento dell'inizio della liquidazione. L'indicazione del criterio al quale la gestione deve conformarsi a seconda della condizione in cui versì l'impresa, definisce, di fatto, un principio di corretta gestione al quale parametrare la condotta dell'imprenditore ai fini della sua eventuale responsabilità. Il debitore rimane libero di effettuare i **pagamenti** con l'unica necessità di rapportarsi all'esperto per quanto concerne il compimento di atti di **straordinaria amministrazione**. Pagamenti che, ai sensi dell'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 18 CCII non sono inibiti anche se l'imprenditore richiede l'applicazione di misure protettive del patrimonio. Il procedimento di cui all'art. 21, commi 2-4 CCII impone soltanto al debitore specifiche comunicazioni e all'esperto l'obbligo di formalizzare il proprio dissenso in caso di rischi per i creditori facendone, se del caso, **segnalazione al Tribunale**, ove siano state concesse **misure protettive**. In particolare, l'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento (comma 2). L'esperto, quando ritiene che l'atto possa arrecare **pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento**, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo

(comma 3). Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel **registro delle imprese**. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria (comma 4.). Infine, quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 19, comma 6 CCII al fine della revoca **delle misure protettive e cautelari**, o della abbreviazione della loro durata. Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative dalla quale poi discende la sorte degli atti compiuti nel corso del procedimento in caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Invero, ai sensi dell'art. 24 comma 2 CCII al fine di conseguire l'esenzione dalla assoggettabilità **all'azione revocatoria** dall'art. 166, co. 2, CCII rispetto agli atti di ordinaria amministrazione, i pagamenti e le garanzie posti in essere in pendenza delle trattative, dovrà fornire prova della loro coerenza con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento; ai sensi dell'art. 24 comma 3 CCII gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22; ai sensi dell'art. 24 comma 4 CCII l'"esimente" penale per i comportamenti costituenti fatti rilevanti per la configurazione dei reati di **bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta** presuppone la prova della coerenza degli atti posti in essere "con l'andamento delle trattative e della prospettiva di risanamento dell'impresa" valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, ovvero che si tratti di pagamenti e di operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 22; in caso di gruppi d'impresе, ai sensi dell'art. 25 comma 8 CCII, il beneficio dell'esclusione della postergazione per i finanziamenti "infragrappo" richiede l'osservanza del procedimento previsto per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Va rammentato, infine, che l'eventuale dissenso dell'esperto può pregiudicare il perdurare delle misure protettive concesse.

## 6. (Segue) L'esperto.

L'art. 2 comma 1, lett. o-bis definisce l'**esperto** come "il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che **facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata**". L'art. 13 comma 6 regola analiticamente la nomina dell'esperto, prevedendo che la stessa avvenga ad opera di una **commissione**, che resta in carica per due anni, costituita presso le camere di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, e composta da un magistrato (designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa indicata nella disposizione), da un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione e da un membro designato dal Prefetto.